

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 182/2017

del 22 settembre 2017

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/1070]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanol, cloromequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>, rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Gli allegati I e II dell'accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32017 R 0671**: Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 9),
- **32017 R 0693**: Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23.»

*Articolo 2*

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32017 R 0671**: Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 9),
- **32017 R 0693**: Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23.»

<sup>(1)</sup> GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1.

*Articolo 3*

I testi dei regolamenti (UE) 2017/671 e (UE) 2017/693, rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Sabine MONAUNI

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.